

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 2516 del 21 novembre 2001

OSSERVATORIO REGIONALE MERCATO DEL LAVORO EMIGRAZIONE IMMIGRAZIONE - Integrazione e riproposizione decreto presidenziale n. 861 del 26 aprile 2001 recante il regolamento per i criteri attuativi per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 concernenti le funzioni e i compiti riferiti alle politiche del lavoro conferendoli agli enti locali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO

• L'art. 121, 4° comma della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

• La deliberazione di Giunta Regionale n. 1370 del 30 marzo 2001, con la quale è stato approvato il "Regolamento recante i criteri attuativi per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 concernenti le funzioni e i compiti riferiti alle politiche del lavoro, conferendoli agli Enti Locali;

• La decisione della C.C.A.R.C., che nella seduta del 8 maggio 2001 ha annullato il decreto di cui all'oggetto, in quanto nello stesso, per mero errore, la l.r. di riferimento (l.r. n. 18 del 6 dicembre 2000, art. 45, che ha integrato e modificato la l.r. 14/98 con gli articoli 15bis e 15 ter) è stata riportata solo nell'articolato e non anche nella premessa;

• La legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

EMANA

Il seguente: "Regolamento recante i criteri attuativi per l'applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 concernenti le funzioni e i compiti riferiti alle politiche del lavoro conferendoli agli Enti Locali".

art. 1

(Uffici competenti)

• Gli uffici competenti per il collocamento obbligatorio, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 469/97 ci alla L. 68/99, sono i servizi politiche del lavoro delle Province (ex Direzioni provinciali del lavoro) che si avvarranno dei Centri per l'Impiego per le azioni di informazione, orientamento, formazione e per tutti gli atti amministrativi necessari per l'ingresso dei lavoratori disabili nel sistema regionale per il collocamento obbligatorio. I Centri per l'impiego provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio alla promozione, all'attuazione e alla verifica dell'inserimento dei lavoratori disabili. Il Servizio politiche Lavoro delle Province opereranno in stretto raccordo con il Settore Regionale per il Lavoro e con l'Agenzia della Campania per il Lavoro come previsto dall'art. 2 della l.r. n. 14/98.

Art. 2

(Destinatari)

• Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili (art. 1, comma 1, lettere a, b, e, d della L. 68/99) in età lavorativa, vale a dire che abbiano compiuto 15 anni di età ed assolto l'obbligo scolastico vigente nel tempo e non abbiano raggiunto l'età massima prevista dall'ordinamento per il settore pubblico e privato. Possono essere, altresì, iscritti gli orfani, le vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati (art. 18, comma 2) e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge 407/1998 in materia di tutela delle vittime del terrorismo.

Art. 3

(Sede di iscrizione)

• Le iscrizioni nell'apposito elenco tenuto dai Servizi politiche del lavoro delle Province vengono effettuate utilizzando la modulistica in vigore, corredata dalla certificazione delle visite effettuate dalla

Commissione di cui all'art. 4 della legge 104/1992, presso gli attuali Centri per l'impiego, già sedi di Sezione Circostrizione per l'impiego (SCICA) del Ministero del lavoro.

Art. 4

(Elenchi, graduatoria e avviamento disabili)

Tutte le persone disabili, di cui all'art. 1 - commi 1 e 2 - della L. 68, già iscritti negli elenchi della L. 482/68 alla data del 31.12.2000, confluiranno in un'unica graduatoria che, in attesa della compiuta definizione delle previsioni dell'art. 8 - comma 4 -, sarà formulata attraverso l'unificazione di quelle esistenti presso i soppressi Uffici del Lavoro del Ministero del Lavoro, basate su anzianità di iscrizione, carico familiare, reddito individuale e grado di invalidità.

- Fino all'approvazione di una nuova graduatoria, da effettuare secondo le previsioni dell'articolo 8 della legge 68/99, che comprenderà anche i disabili iscritti a partire dall'1 gennaio 2001, la predetta graduatoria unica integrata sarà utilizzata per evadere le richieste numeriche dei datori di lavoro, nonché quelle eventualmente avanzate dagli Enti Pubblici. Viceversa, nel caso di richieste di avviamento già presentate da Enti pubblici in vigenza della precedente disciplina, ma non ancora soddisfatte, (ad es. per inidoneità dei soggetti avviati o per rinuncia degli stessi), le stesse dovranno essere evase facendo riferimento alle graduatorie, distinte per categorie, come vigenti al momento della richiesta originaria.

- Gli elenchi dei lavoratori disabili saranno aggiornati; a regime, con periodicità mensile. Le graduatorie per i casi di chiamata numerica, saranno aggiornate con periodicità semestrale (art. 7 e 8 L. 68/99).

Art. 5

(Iscrizione, graduatoria, avviamento per destinatari non disabili)

I destinatari non disabili, e cioè gli orfani, i coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di servizio o di guerra, ovvero a causa dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per le cause di cui in precedenza, ed i profughi italiani rimpatriati, e coloro che rientrano nella disciplina speciale della L. 407/98 in materia di tutela delle vittime del terrorismo, sono inseriti in una graduatoria separata, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 2, della L. 68/99.

Art. 6

(Comunicazioni delle aziende)

- Il prospetto informativo dovrà essere trasmesso, direttamente o per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisce, al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia nel caso di datore di lavoro con sede unica o con più sedi ubicate nella medesima provincia. Nel caso di datore di lavoro con più sedi in province diverse, l'obbligo va assolto tramite la trasmissione di un prospetto complessivo al Servizio politiche del lavoro della Provincia in cui è ubicata la sede legale e di prospetti separati per ciascuna sede al corrispettivo Ufficio della Provincia territorialmente competente.

Art. 7

(Esoneri Parziali)

- La domanda di autorizzazione all'esonero parziale (art. 5 L. 68/99) va presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici al Servizio politiche del Lavoro della Provincia. In caso di più unità produttive dislocate in diverse province, la domanda viene presentata al Servizio della Provincia in cui l'impresa o l'ente hanno la sede legale, e lo stesso provvede per la comunicazione ai servizi competenti per ciascuna unità lavorativa ai fini della prescritta autorizzazione.

- La domanda, che deve indicare il periodo per il quale si chiede l'esonero, va motivata in ordine alle speciali condizioni che non rendono possibile l'occupazione dell'intera percentuale dei disabili. Detta domanda deve contenere: a) i dati di identificazione del datore di lavoro; b) il numero dei dipendenti per ciascuna unità lavorativa per la quale si chiede l'esonero; c) le caratteristiche dell'attività svolta nell'unità produttiva; d) la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni, ed il carattere di stabilità sul territorio delle unità produttive interessate.

- Le autorizzazioni all'esonero parziale sono rilasciate dal Servizio politiche del lavoro della Provincia fino ad un massimo del 60% della quota, di riserva, sentita la Commissione provinciale tripartita, tenendo conto della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il Servizio politiche del Lavoro delle Province potrà investire secondo le procedure stabilite tra la Regione e

la Direzione Regionale del Lavoro, il Servizio ispettivo, nonché le strutture delle Unità Locali Socio Sanitarie, secondo modalità che saranno previste in un apposito provvedimento.

- In attesa dell'adozione del formale provvedimento di concessione dell'esonero, il servizio preposto della Provincia autorizza la sospensione parziale fino al massimo del 60% della quota di riserva, secondo il regolamento approvato con decreto n. 357 del 7/7/2000 dal Ministero del lavoro.

Art. 8

(Compensazioni interprovinciali)

- Le richieste di compensazione territoriale, all'interno del territorio della Regione, dovranno essere presentate al Settore Osservatorio del mercato del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro Centro Direzionale is. C5 - che rilascia l'autorizzazione, tenendo conto della situazione organizzativa dell'azienda e del numero degli iscritti nelle graduatorie provinciali. Invece, le richieste di compensazione per aziende con unità produttive in diverse regioni, vanno inviate alla Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro.

Art. 9

(Sospensioni)

- Per quanto riguarda la sospensione temporanea degli obblighi per le imprese che versano nelle situazioni richiamate all'art. 3 comma 5 della legge 68. Gli obblighi sono sospesi per tutta la durata dei programmi, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Nel caso di procedura di mobilità gli obblighi restano sospesi dalla data di attivazione della procedura stessa fino a quando permane il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori posti in mobilità. La richiesta di sospensione temporanea va presentata al Servizio politiche del lavoro della Provincia competente per territorio.

Art. 10

(Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti)

Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, fermo restando l'obbligo di trasmettere i prospetti informativi con la periodicità prevista dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 22 novembre 1999 (entro il 31 gennaio di ciascun anno), l'obbligo si applica solo in presenza di nuove assunzioni. Pertanto, solo a far data dalla prima assunzione decorrono i sessanta giorni previsti dall'art. 9, comma 1, entro i quali devono presentare la richiesta di assunzione all'ufficio competente.

Art. 11

(Datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti),

- Per l'assolvimento dell'obbligo da parte dei datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti, i quali all'entrata in vigore della legge 68 non hanno coperto l'intera quota d'obbligo, la quota, residua potrà essere interamente coperta con assunzione nominativa se essi occupano già un numero di disabili almeno pari alla percentuale da coprire con richiesta numerica, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1.

- Si precisa che i lavoratori (disabili e non) assunti secondo la pregressa disciplina del collocamento obbligatorio vanno mantenuti in servizio, anche se superano la quota d'obbligo e sono computati ai fini dell'adempimento stesso.

Art. 12

(Fondo Regionale per la occupazione dei disabili)

- Il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della l. 68/99, in seguito denominato Fondo, è stato costituito con L.R. 18/2000 (art. 45) che ha integrato e modificato la l.r. 14/98 con l'art. 15 bis e l'art. 15 ter che ha istituito il Comitato di Gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

- Nella legge di bilancio regionale sono definiti i pertinenti capitoli delle entrate assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alle Regioni, ai sensi dell'art. 13 della L. 68/99 e delle entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative e dalla riscossione dei contributi esonerativi di cui agli art. 5 e 15 della stessa legge.

- Il Comitato di gestione del Fondo regionale ha il compito di proporre alla Giunta Regionale la destinazione delle risorse e le modalità di monitoraggio e di verifica dei risultati. Riceve, i verbali ispettivi da parte delle Direzioni provinciali del Ministero del Lavoro in merito alle sanzioni amministrative

comminate ai trasgressori della legge 68/99. Copie di detti Verbali saranno trasmesse Commissione Regionale per il Lavoro, al Settore Osservatorio del Mercato del lavoro e dell'Occupazione Servizio ORMEL e ai Servizi politiche del Lavoro delle Province.

Art. 13

(Contributi esonerativi)

- Il contributo esonerativo di lire 25.000 di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999 n. 68, previsto per la singola unità produttiva e per ogni giorno lavorativo, potrà essere versato in due rate semestrali, con scadenza 16 luglio e 16 gennaio, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato "Regione Campania: Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".

- I datori di lavoro, che hanno ottenuto l'esonero, dovranno presentare un prospetto riepilogativo annuale dal quale dovrà risultare il numero delle unità non occupate per le quali si è chiesto l'esonero, i giorni lavorativi soggetti a contributo, data, codice banca e importo relativamente a ciascun versamento effettuato.

- I prospetti informativi dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ciascun anno al servizio politiche del lavoro dalla Provincia che provvede ad inviarne copia al Comitato di gestione del Fondo, ed all'Agenzia della Campania per il lavoro.

- L'obbligo del versamento decorre dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale.

Art. 14

(Sanzioni)

- Per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 5, comma 5, e art. 15 della legge 68/99 la Regione Campania definisce le relative procedure d'intesa con la competente Direzione regionale del lavoro.

- I versamenti degli importi delle sanzioni di cui al precedente comma, saranno effettuati e/o il "BANCO DI NAPOLI -, ENTI DIVERSI - TESORERIA REGIONALE C/C N. 40/5, CAB 10/10 ABI 359311 intestato a "Regione Campania, sottoconti relativi al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Art 15

(Servizi politiche del lavoro delle Province)

- I servizi delle politiche del lavoro delle Province hanno i seguenti compiti:

- a) accolgono l'iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare del collocamento obbligatorio;
- b) provvedono alla compilazione dell'elenco unico dei lavoratori disabili e compilano la graduatoria di cui all'art. 8 della L. 68/99;
- c) aggiornano, sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla Commissione sanitaria, le schede personali dei disabili;
- d) registrano le assunzioni avvenute con, richiesta nominativa ed effettuano gli avviamenti sulle richieste numeriche;
- e) ricevono le richieste di assunzioni nominative a seguito della sottoscrizione delle convenzioni;
- f) provvedono ad avviare al lavoro le ex categorie protette di cui alla abrogata L. 482/68;
- g) concordano con i datori di lavoro le qualifiche similari o i profili del disabile in carenza della qualifica richiesta dall'impresa;
- h) ricevono il prospetto informativo inviato dalle imprese tenute ad assumere i disabili;
- i) ricevono ed autorizzano le richieste di compensazione territoriali, le domande di esonero parziale degli obblighi occupazionali ed autorizzano le sospensioni temporanee degli obblighi occupazionali;
- l) stipulano le convenzioni con i datori di lavoro;
- m) rilasciano le certificazioni di cui all'art 17 della L. 68/99.

Art. 16

(Commissione Provinciale del Lavoro)

- Le Commissioni provinciali del Lavoro hanno i seguenti compiti: a) determinano, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale i criteri per l'avviamento al lavoro dei disabili; b) approvano la graduatoria e l'elenco unico degli aventi diritto all'inserimento lavorativo; c) predispongono con il Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 68/99 le schede per ciascun disabile; d) esaminano ed esprimono pareri sulle richieste di esonero parziale dagli obblighi occupazionali e sulle domande di autorizzazione alla compensazione territoriale.

Art. 17

(Comitato tecnico provinciale)

• Il Comitato tecnico provinciale di cui al comma 2 dell'art. 6 della L. 68/99 opera sulla base del profilo socio-lavorativo e la diagnosi funzionale elaborati dalla commissione di accertamenti di cui all'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (D.P.C.M. del 13/1/2000), ed in raccordo con i servizi territoriali per aggiornare le informazioni utili ai fini della definizione di un progetto individualizzato per ogni persona disabile iscritta nelle liste del collocamento provinciale.

Il Comitato tecnico provinciale:

1. valuta le capacità e potenzialità lavorative dei lavoratori disabili, anche sulla base degli opportuni accertamenti;
2. definisce gli strumenti atti all'inserimento lavorativo e al collocamento mirato;
3. predispone un piano di sostegno e tutoraggio all'inserimento lavorativo, in raccordo con i servizi competenti;
4. orienta i lavoratori disabili verso formazioni o aggiornamenti professionali utili;
5. orienta i datori di lavoro sulle opportunità e le metodologie per l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili in azienda;
6. predispone, in raccordo con la commissione di accertamento di cui al D.P.C.M. 13/1/2000, i controlli sui luoghi di lavoro sull'andamento degli inserimenti lavorativi in rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle capacità già accertate, nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato;
7. collabora alla raccolta di informazioni per la formulazione del profilo socio-lavorativo della commissione di accertamento di cui al D.P.C.M. del 13/1/2000;
8. collabora alla stesura dei programmi di formazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori disabili.

Il progetto individualizzato del lavoratore disabile deve contenere:

- a) la valutazione delle capacità e potenzialità lavorative del lavoratore disabile;
- b) gli strumenti contrattuali, gli adattamenti sui luoghi di lavoro ed i mezzi di produzione, gli opportuni interventi per favorire l'inserimento lavorativo ed il collocamento mirato;
- c) un piano di sostegno e tutoraggio all'inserimento lavorativo, in raccordo con i servizi competenti;
- d) gli eventuali corsi di formazione o aggiornamento professionale utili all'accrescimento delle competenze del lavoratore disabile.

Nella definizione dei piani individuali i comitati tecnici coinvolgono le figure professionali dei servizi che hanno avuto in carico a vario titolo la persona disabile.

I comitati tecnici di cui al comma 1, istituiti per ogni provincia, sono formati da:

- 1) personale medico specializzato in materia di inserimento mirato e dell'inserimento lavorativo di lavoratori affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
- 2) personale di tutoraggio e sostegno all'inserimento lavorativo;
- 3) personale esperto in materia di formazione professionale, organizzazione del lavoro, ergonomia e sostegno all'autonomia;
- 4) personale dei servizi sociali della provincia.

Nella loro attività di sostegno e tutoraggio i comitati tecnici possono avvalersi di altre figure professionali anche in base a quanto stabilito dal piano sociale regionale e territoriale.

Art. 18

(Gruppo permanente di programmazione e coordinamento)

• E' costituito presso la REGIONE CAMPANIA, Settore Osservatorio Mercato del Lavoro e dell'Occupazione, Servizio Politiche del lavoro, un gruppo di lavoro permanente di coordinamento degli interventi per favorire l'inserimento dei disabili, con il compito di realizzare un sistema organico ed integrato delle politiche per l'impiego a favore dei disabili nella Regione Campania.

- Il gruppo, presieduto dal Dirigente del Settore del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione o suo delegato, è composto dal Dirigente del Servizio politiche del Lavoro o suo delegato, dai Direttori degli Uffici delle Province o da funzionari delegati, da 2 funzionari dell'Ufficio per il lavoro dei disabili dell'Agenzia, da 1 funzionario del Servizio Regionale lavoro da 2 funzionari del Servizio ORMEL, da 1 funzionario del Settore Orientamento, 1 funzionario del Settore della formazione professionale, un funzionario del Settore Assistenza sociale competente in materia un funzionario del Settore Istruzione, nonché da due esperti indicati dall'Assessorato alla Sanità. Ai lavori del gruppo partecipano anche due rappresentanti designati dalle associazioni dei disabili.

Art. 19

(Le misure di agevolazione)

- L'erogazione dei finanziamenti alle convenzioni ritenute ammissibili da parte del Comitato per la gestione del Fondo che prevedano la fiscalizzazione degli oneri sociali ed assicurativi, sarà effettuata dall'INPS e dall'INAIL con il metodo della compensazione, sulla scorta di apposite convenzioni stipulate tra la Regione e i menzionati istituti.

- Gli incentivi sono destinati anche a datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, che stipulino convenzioni per programmare gli inserimenti lavorativi con i servizi competenti.

- La C.R.L. o l'apposita sottocommissione disabili, stabilirà ogni anno i criteri generali per la valutazione delle convenzioni e dei programmi da finanziare, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6 del D.M. n. 91 del 13.1.2000 .

Art. 20

(Convenzioni quadro)

- L'Agenzia della Campania per il lavoro sulla base delle specifiche linee programmatiche fissate dalla Regione, dalla Consulta e dalla Commissione tripartita potrà promuovere e stipulare convenzioni quadro atte a facilitare l'inserimento al lavoro dei disabili, in particolare con gli enti bilaterali previsti dagli accordi interconfederali o dai contratti nazionali di lavoro e con le organizzazioni regionali della Cooperazione.

Art. 21

(Cooperative sociali)

Per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 12 della L. 68/99 da parte di disabili liberi professionisti si richiede che questi siano iscritti da almeno un anno all'albo professionale. Le Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b della L. 381/91, interessate a stipulare convenzioni devono risultare, in attesa della approvazione della legge regionale sulla cooperazione che istituirà l'albo, comprese nell'elenco depositato presso le Prefetture. Esse dovranno avere solidità e struttura organizzativa, per cui l'attività prevista dalla commessa assegnata nella convenzione deve essere aggiuntiva rispetto alle attività correnti. Inoltre, debbono applicare al loro personale il CCNL di settore.

- La durata delle convenzioni non potrà eccedere i 12 mesi per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del Comitato tecnico di cui all'art. 6 della legge 68/99. La nuova convenzione deve avere ad oggetto un ulteriore percorso formativo, adeguato alle esigenze formative del disabile.

- Nel caso di assunzione tramite convenzione, la stessa è subordinata alla presenza dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, della Legge 68/99.

- La convenzione deve disciplinare espressamente le modalità della prestazione lavorativa richiesta al disabile. Tali attività possono essere diverse da quelle oggetto della commessa ma devono comunque essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile medesimo, di professionalità equivalenti a quelle, possedute, nonché adeguate alle mansioni che il disabile sarà chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto.

- In caso di disdetta della convenzione prima della sua scadenza naturale da parte di uno dei soggetti contraenti, il Servizio politiche del Lavoro della Provincia competente per territorio verificherà la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.

- I Servizi che stipulano la convenzione, sottopongono lo schema della stessa ai competenti uffici (INPS) ed effettuano verifiche periodiche sul corretto funzionamento.

Art. 22

(Pubblicazione)

- Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
- E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della REGIONE CAMPANIA.
- Da inviare al Settore Osservatorio del Mercato del lavoro e dell'Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione,
- Da inviare al settore AA.GG. della Presidenza e collegamento con gli Assessori per quanto di competenza.

21 novembre 2001

Bassolino